



## VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 2 FEBBRAIO 2017

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti: Avvocato Carlo DE GASPERIS, Avvocato Silvia DI IORIO, Avvocato Pamela DI SANTO, Avvocato Roberto DIDDIO, Abogado Concetta GENARO, Avvocato Vincenzo GIORDANO, Abogado Matteo GIOVINE, Avvocato Raffaella GRAZIANI, Avvocato Francesca GRECO, Avvocato Giulia GUAGLIARDI, Avvocato Cecilia IACOLUCCI, Avvocato Brunella LAGIOIA, Avvocato Luca LEONE, Avvocato Germana LIMER, Avvocato Mirco LUCARINI, Avvocato Claudia LUPO, Avvocato Diego MALLONE, Avvocato Maria Cristina MAZZEI, Avvocato Elisa MIOTTI, Avvocato Eleonora ONORASCENZO, Abogado Marina PACE, Avvocato Andrea PALMISANO, Avvocato Alice PANTALEO, Avvocato Nicole PASQUALE, Avvocato Silvia PETTINE, Avvocato Alessio PRETTO, Avvocato Giulia PUCCIARELLI, Avvocato Anna Lisa PUTORTI, Avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, Avvocato Eleonora RIZZO, Avvocato Elisabetta RODINO DI MIGLIONE, Avvocato Jessica ROMEO, Avvocato Raffaella ROMEO, Avvocato Luca SALERNITANO, Avvocato Chiara SAMBATARO, Avvocato Sabrina Lucia SAMMARCO, Avvocato Selene SILVINO, Avvocato Cristina SPARVIERI, Avvocato Maria Ludovica TARTAGLIONE, Avvocato Chiara TAVOLARO, Avvocato Elisa TEMPESTA, Avvocato Alice TESI, Avvocato Cristina TRIPODO, Avvocato Laura TURCHETTO, Avvocato Enrico VELLA, Avvocato Viola VELTRONI, Avvocato Silvia VETRANO, Avvocato Giorgio VIGEVANO, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta il 19 gennaio 2017 da parte dell'Avv. Mario Gazzelli Presidente dell'A.D.U. - Associazione Difensori di Ufficio, con la quale manifesta la disponibilità dell'Associazione per partecipare alla gestione completa del registro delle presenze dei turni di reperibilità inerenti le sostituzioni in udienza presso la Corte di Appello ed il Tribunale Ordinario di Roma.

Il servizio andrebbe a completare ed integrare il lavoro che l'Associazione svolge da alcuni anni, prima con l'istituzione e gestione diretta del turno di reperibilità durante il periodo feriale e successivamente con quello destinato alle convalide di arresto del sabato.

Il servizio potrà essere attuato come un rimborso spese che per il primo anno l'Avv. Gazzelli quantifica in euro (omissis) e rivedibile per gli anni successivi.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Scialla a convocare i rappresentanti dell'Associazione A.D.U. - Associazione Difensori di Ufficio.



- Il Presidente Vaglio, i Consiglieri Galletti e Bruni responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione Continua, comunicano che l'Avv. (omissis), in conformità dell'art.7, lett. f), del Regolamento per la Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzata a svolgere attività formativa, con durata triennale, all'interno del proprio Studio e/o in combinato con lo Studio Legale Avv. (omissis) del Foro di Roma.

La Commissione per l'accreditamento, all'uopo interpellata, ha rilevato che è necessario, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 lettera f) del regolamento, indicare una serie di elementi imprescindibili, e cioè:

- 1) numero dei partecipanti;
- 2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all'esercizio di attività seminariali con indicazione anche degli strumenti tecnici ed informatici di cui lo studio intende avvalersi;
- 3) modalità di organizzazione dell'attività formativa;
- 4) tipologia degli argomenti che l'organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire un'attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento;
- 5) esperienze e competenze specifiche dei relatori;
- 6) metodologia didattica adottata.

Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, in relazione alla richiesta da parte degli Avvocati (omissis) e (omissis) la Commissione ha ritenuto di proporre al Consiglio il rigetto dell'istanza.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario.

Il Consiglio, considerato che, a norma dell'art. 7, comma 1 lett. f) del Regolamento per la formazione, è possibile svolgere "*attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici*", esaminati i documenti trasmessi dal professionista e sentito il parere della Commissione per l'accreditamento, rigetta allo stato l'istanza degli Avv.ti (omissis).

- Il Presidente Vaglio, i Consiglieri Galletti e Bruni responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione Continua, comunicano che l'Avv. (omissis), in conformità dell'art.7, lett. f), del Regolamento per la Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzato a svolgere attività formativa, con durata triennale, all'interno del proprio Studio e/o in combinato con lo Studio Legale Avv. (omissis) del Foro di Roma.

La Commissione per l'accreditamento, all'uopo interpellata, ha rilevato che è necessario, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 lettera f) del regolamento, indicare una serie di elementi imprescindibili, e cioè:

- 1) numero dei partecipanti;
- 2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all'esercizio di attività seminariali con indicazione anche degli strumenti tecnici ed informatici di cui lo studio intende avvalersi;
- 3) modalità di organizzazione dell'attività formativa;
- 4) tipologia degli argomenti che l'organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire un'attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento;
- 5) esperienze e competenze specifiche dei relatori;
- 6) metodologia didattica adottata.

Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, in relazione alla richiesta da parte dell'Avv. (omissis) la Commissione ha ritenuto di proporre al Consiglio il rigetto dell'istanza.



Il Consiglio, considerato che, a norma dell'art. 7, comma 1 lett. f) del Regolamento per la formazione, è possibile svolgere “attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici”, esaminati i documenti trasmessi dal professionista e sentito il parere della Commissione per l'accREDITAMENTO, rigetta allo stato l'istanza dell'Avv. (omissis).

- Il Presidente Vaglio ed i Consiglieri Galletti e Bruni, responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione Continua, comunicano che l'Avv. (omissis), in conformità dell'art.7, lett. f), del Regolamento per la Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzato a svolgere attività formativa, con durata triennale, all'interno del proprio Studio, anche nell'ambito della propria attività professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

La Commissione per l'accREDITAMENTO, all'uopo interpellata, ha rilevato che è necessario, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 lettera f) del regolamento, indicare una serie di elementi imprescindibili, e cioè:

- 1) numero dei partecipanti
- 2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all'esercizio di attività seminariali con indicazione anche degli strumenti tecnici ed informatici di cui lo studio intende avvalersi;
- 3) modalità di organizzazione dell'attività formativa;
- 4) tipologia degli argomenti che l'organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire un'attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento;
- 5) esperienze e competenze specifiche dei relatori;
- 6) metodologia didattica adottata.

Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, in relazione alla richiesta da parte dell'Avv. (omissis) la Commissione ha ritenuto di proporre al Consiglio il rigetto dell'istanza per mancata indicazione dei presupposti.

Il Consiglio, considerato che, a norma dell'art. 7, comma 1 lett. f) del Regolamento per la formazione, è possibile svolgere “attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici”, esaminati i documenti trasmessi dal professionista e sentito il parere della Commissione per l'accREDITAMENTO, rigetta allo stato l'istanza dell'Avv. (omissis).

- Il Presidente, con i Consiglieri Galletti e Bruni, responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione Continua, comunicano che lo Studio (omissis), in conformità dell'art.7, lett.F, del Regolamento per la Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzato a svolgere attività formativa, con durata triennale, all'interno del proprio Studio, anche nell'ambito della propria attività professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

La Commissione per l'accREDITAMENTO, all'uopo interpellata, ha rilevato che è necessario, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 lettera f) del regolamento, indicare una serie di elementi imprescindibili, e cioè:

- 1) numero dei partecipanti;
- 2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all'esercizio di attività seminariali con indicazione anche degli strumenti tecnici ed informatici di cui lo studio intende avvalersi;
- 3) modalità di organizzazione dell'attività formativa;



4) tipologia degli argomenti che l'organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire un'attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento;

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori;

6) metodologia didattica adottata.

Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, in relazione alla richiesta da parte dello Studio Legale Previti la Commissione ha ritenuto di proporre al Consiglio il rigetto dell'istanza poiché i temi trattati nel seminario non sono attinenti a materie giuridiche e non rientrano tra quelle di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento per la Formazione.

Il Consiglio, considerato che, a norma dell'art. 7, comma 1 lett. f) del Regolamento per la formazione, è possibile svolgere "*attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici*", esaminati i documenti trasmessi dal professionista e sentito il parere della Commissione per l'accreditamento, rigetta l'istanza dello Studio Previti.

- Il Presidente Vaglio, con i Consiglieri Galletti e Bruni responsabili del Dipartimento Cento Studi e Formazione Continua, comunicano che l'Avv. Damiano Lipani, legale rappresentante dell'Associazione professionale Lipani Catricalà & Partners, in conformità dell'art.7, lett. f, del Regolamento per la Formazione continua, ha presentato istanza per essere autorizzato a svolgere attività formativa, con durata triennale, all'interno del proprio Studio, anche nell'ambito della propria attività professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

La Commissione per l'accreditamento, all'uopo interpellata, ha rilevato che è necessario, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 lettera f) del regolamento, indicare una serie di elementi imprescindibili, e cioè:

1) numero dei partecipanti;

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all'esercizio di attività seminariali con indicazione anche degli strumenti tecnici ed informatici di cui lo studio intende avvalersi;

3) modalità di organizzazione dell'attività formativa;

4) tipologia degli argomenti che l'organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire un'attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento;

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori;

6) metodologia didattica adottata.

Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, in relazione alla richiesta da parte dell'Avv. Damiano Lipani la Commissione ha ritenuto di proporre al Consiglio di rinviare la discussione alla prossima adunanza chiedendo all'istante di integrare la richiesta.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Conte, alla luce delle problematiche insorte nelle ultime adunanze riguardo l'attribuzione dei crediti e considerata la sovente solerte attenzione mostrata dal Consigliere Stoppani sulla procedura dell'attribuzione medesima, riterrebbe corretto ed equidistante affiancare essa Consigliere Stoppani agli esistenti Consiglieri Galletti e Bruni chiedendo che, proprio per economia di tempo, consegnino agli altri 12 Consiglieri una breve relazione ad ogni adunanza sull'attribuzione dei crediti. Ritiene che in tal modo si eviterebbero perdite di tempo e discussione.

Il Consigliere Stoppani si rimette alla valutazione del Consiglio.

Il Consigliere Rossi si associa a quanto comunicato dal Consigliere Conte.



Il Consigliere Nicodemi chiede di partecipare alla riunione della Commissione nominata per il riconoscimento dei crediti formativi per gli eventi autorizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Invita, inoltre, il Consiglio a riesaminare i crediti concessi in quanto presentano evidenti contraddittorietà sulle valutazioni espresse e, conseguentemente, eccessive diversità del numero dei crediti formativi riconosciuti.

Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta del Consigliere Conte e del Consigliere Nicodemi e rinvia alla prossima adunanza disponendo di richiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione.

### **Comunicazioni del Presidente**

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile degli Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 25 gennaio 2017, con la quale comunica che dal 18 al 21 maggio prossimi si terrà a Sousse – Tunisia, presso l'Hotel Imperial, il convegno internazionale sul tema "L'Avvocatura Italiana e l'Avvocatura Tunisina sostengono la pace e la democrazia".

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale e delega il Consigliere Stoppani a portare i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Signora Chiara Di Tullio, responsabile dei Corsi di formazione per l'anno 2017 della Scuola Superiore della Magistratura, aperti alla partecipazione di avvocati del libero Foro, pervenuta in data 27 dicembre 2016, con la quale comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una sola modalità di invio delle domande ai corsi attraverso un modulo online presente sul sito <https://goo.gl/forms/10wj5hlgZNEwPCp63>.

Il Consiglio dispone di pubblicare sul sito istituzionale gli eventi, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Stanislao De Santis, Commissario straordinario del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cosenza, pervenuta in data 10 gennaio 2017, con la quale comunica la sua nomina e l'incarico di convocare l'assemblea per le elezioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sull'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 57 D.P.R. 603/73 notificato in data 17 gennaio 2017 dall'Avv. (omissis) nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e all'Ordine degli Avvocati di Roma quale terzo pignorato per la riscossione dell'importo di euro (omissis).

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi, che già sta esaminando una questione analoga, ad approfondire la richiesta dell'Avv. (omissis).

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pervenuta in data 19 gennaio 2017, accompagnatoria dell'avviso riguardante il deposito -a far data dal 1° gennaio 2017- di copie del ricorso e degli scritti difensivi per ciascun giudizio introdotto con ricorso depositato con modalità telematica e del quale chiede di dare la massima diffusione presso gli iscritti.



Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota pervenuta sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Fabrizio Mancini, dirigente del Centro di Identificazione ed Espulsione “Ponte Galeria” dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, pervenuta in data 24 gennaio 2017, con la quale chiede un parere al Consiglio in merito alla consuetudine di alcuni difensori di far sottoscrivere a cittadini stranieri e comunitari trattenuti presso il Centro e muniti di decreto di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale, dei fogli completamente in bianco da utilizzare all’occorrenza come deleghe.

Il Consigliere Minghelli si astiene.

Il Consiglio ribadisce l’esistenza del divieto assoluto di sottoscrivere fogli in bianco ad i propri assistiti e dispone l’invio del presente verbale al Dirigente Dott. Fabrizio Mancini, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Ekaterina Safonova, Direttrice del Centro Europeo per la cooperazione giuridica (CECJ), pervenuta in data 19 gennaio 2017, con la quale trasmette una nota informativa sulle attività svolte dal Centro e le date dei congressi del Networking per gli avvocati, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2017.

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dalla Struttura Territoriale di formazione del distretto di Roma – Ufficio per l’innovazione della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 19 gennaio 2017, con la quale comunica il rinvio a data da destinarsi il corso “il PCT: strumenti per sopravvivere ... e renderlo vantaggioso” a causa delle scosse di terremoto verificatesi il 18 gennaio 2017.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 20 gennaio 2017, con la quale informa che il Ministro Orlando ha svolto in data 18 gennaio 2017 le Comunicazioni sull’Amministrazione della Giustizia, approvate a maggioranza al termine del dibattito alla Camera con risoluzione n. 6-00282.

L’On. Ferranti, in relazione all’importanza degli argomenti trattati, trasmette il testo della nota di sintesi alla relazione sull’amministrazione della Giustizia e dell’intervento del Ministro Orlando.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Vincenzo Ciruolo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, pervenuta in data 30 gennaio 2017, con la quale comunica l’avvio del servizio Gratuito patrocinio civile Telematico e chiede di divulgare l’iniziativa presso gli iscritti i quali potranno accedere dopo aver ottenuto le credenziali di accesso da richiedere per mail all’indirizzo [segreteria@ordineavvocatimessina.org](mailto:segreteria@ordineavvocatimessina.org)

Il Consiglio prende atto.



– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 30 gennaio 2017 dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, ufficio II, Libere professioni e Pubblici registri del Ministero della Giustizia, la comunicazione di rinuncia all’incarico di componente effettivo della V Sottocommissione Esami di Avvocato, Sessione 2016, dell’Avv. (omissis) per gravi motivi familiari.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Componente effettivo della V Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2016, l’Avv. (omissis), con studio a Roma, Via (omissis), Cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 31 gennaio 2017 dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II, Libere professioni e Pubblici registri del Ministero della Giustizia, la comunicazione di rinuncia all’incarico di componente effettivo della XI Sottocommissione Esami di Avvocato, Sessione 2016, dell’Avv. (omissis) per gravi motivi di salute.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Componente effettivo della XI Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2016, l’Avv. (omissis), con studio a Roma, Via (omissis), Cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), con la quale trasmette il ricorso al Consiglio di Stato presentato dal Dott. (omissis) nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. (omissis) con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso del (omissis) con condanna alle spese del ricorrente per intervenuta prescrizione.

Il Consiglio, prima di decidere se procedere o meno all’azione di recupero delle spese liquidate in proprio favore dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dispone che, a cura dell’Ufficio Amministrazione, sia svolto un accertamento patrimoniale sulla persona del Dott. (omissis), limitando la spesa ad un massimo di euro (omissis).

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 24 gennaio 2016, accompagnatoria del decreto concernente le operazioni di rinnovo del Collegio di cui all’art. 7 L. Cost. 1/1969, fissate per il 16 febbraio 2017, alle ore 10.00, nella Sala delle Riunioni della Presidenza della Corte alle quali si potrà presenziare per assistere alle operazioni di sorteggio.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani e Stoppani.

- Il Presidente Vaglio comunica che il “Corso breve sulle novità legislative, giurisprudenziali e ordinamentali dell’anno 2016”, organizzato dal Consiglio per agevolare il recupero dei crediti formativi del triennio 2014/2016, svoltosi in data 30 gennaio 2017 al Cinema Adriano, ha avuto un grande successo con la partecipazione di 681 Colleghi.

Come già deliberato all’adunanza del 26 gennaio 2017, il corso sarà ripetuto mensilmente e la prossima data è stata fissata per il 24 febbraio 2017. A seguito dei contatti con la direzione della società che gestisce la catena di sale cinematografiche, cui appartiene anche il Cinema Adriano (500 posti), è stata individuata la possibilità, vista la richiesta di partecipazione da parte di tanti iscritti, di utilizzare il Cinema Royal (1.100 posti circa).



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



Anche la Commissione per l'accreditamento ha espresso parere favorevole al riconoscimento per i partecipanti di n. 20 crediti formativi, di cui n. 9 deontologici.

Ricorda altresì i temi programmati per il 24 febbraio:

Presidente Vaglio - "Il Congresso Nazionale di Rimini e il nuovo Organismo Congressuale Forense"

Consigliere Segretario Di Tosto - "Negoziazione assistita in materia di RCA e mediazione in materia di responsabilità medica"

Consigliere Tesoriere Galletti - "Il nuovo regolamento per la formazione",

Consigliere Bolognesi - "Il nuovo processo per Cassazione"

Consigliere Bruni - "Le organizzazioni del trasporto multimodale",

Consigliere Cassiani - "Deontologia dell'avvocato penalista"

Consigliere Condello - "Lo studio legale oggi"

Consigliere Conte - "Il nuovo regolamento del codice della giustizia sportiva del CONI"

Consigliere Mazzoni - "I nuovi regolamenti sulla continuità professionale e sugli obblighi assicurativi"

Consigliere Minghelli - "Il nuovo procedimento disciplinare",

Consigliere Rossi - "L'esposizione mediatica del difensore"

Consigliere Santini - "La negoziazione assistita matrimoniale",

Consigliere Scialla - "Degiurisdizionalizzazione del processo penale. Nuovo regolamento CNF per le difese d'ufficio"

Consigliere Stoppani - "Codice deontologico dell'Avvocato Europeo".

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di avere escluso il Consigliere Nicodemi dall'elenco dei relatori per i prossimi convegni poiché, in occasione del primo evento in data 30 gennaio 2017, si sono verificati una serie di episodi veramente spiacevoli da questi posti in essere, e più precisamente:

1) all'entrata, durante l'accreditamento dei Colleghi, il Consigliere Nicodemi accusava pubblicamente il Consiglio dell'Ordine di mancata corretta organizzazione dell'evento perché il numero dei prenotati era superiore a quello dei posti e, pertanto, molti di coloro che erano in lista di attesa non sarebbero stati ammessi a frequentare il corso;

2) durante l'esposizione della relazione del Consigliere Conte, il Consigliere Nicodemi passava tra le file di poltrone per consegnare un suo documento personale (a firma sua e anche del Consigliere di disciplina Giorgia Celletti), distraendo i presenti e disturbando l'ascolto della relazione, tanto da costringere il Presidente Vaglio alla conclusione della eccellente ed interessantissima relazione del Consigliere Conte a chiedere scusa a quest'ultimo per tale spiacevole comportamento di un Consigliere dell'Ordine, a sua memoria mai verificatosi prima;

3) infine, la relazione del Consigliere Nicodemi, che avrebbe dovuto avere ad oggetto il tema "Le novità giurisprudenziali in materia di RCA", è stata esclusivamente incentrata su invettive contro il Consiglio dell'Ordine, accusandolo di essere responsabile dell'obbligatorietà della formazione, dell'insufficiente offerta formativa a causa della poca disponibilità dell'aula consiliare, del limite massimo del 40% della formazione e-learning e di altre colpe, a suo dire molto gravi, tra cui quella di averlo rimosso dagli incarichi consiliari, ed in particolare da quello di Coordinatore del Progetto Condominio, Locazioni e Successioni, mentre grazie a lui era stato possibile organizzare in tali materie tre corsi che si svolgeranno a decorrere dal mese di febbraio 2017 e dei quali aveva appena distribuito un ulteriore documento.





Il Presidente Vaglio, anche sollecitato da molti dei Colleghi presenti, che hanno manifestato il proprio evidente disappunto per un comportamento assolutamente contrario anche al buon gusto, oltre che ai più elementari canoni deontologici, visto che egli stava facendo un comizio elettorale durante un corso di formazione, ha provveduto dopo circa dieci minuti di questo sproloquio a togliere la parola al Consigliere Nicodemi, ottenendo il convinto applauso del pubblico, come è documentato nel filmato che viene distribuito a tutti i Consiglieri in una pen-drive.

Il Presidente Vaglio ritiene pertanto che l'atteggiamento tenuto dal Consigliere Nicodemi sia gravissimo e leda l'immagine dell'Istituzione, soprattutto considerando che è stato posto in essere durante un evento formativo organizzato dell'Ordine, nel quale sono stati relatori tutti i Consiglieri, svolgendo tutti interventi di alto livello. Il comportamento del Consigliere Nicodemi viola poi le più elementari norme deontologiche, quali gli artt. 9, 19 e 69 del Codice deontologico, che impongono all'Avvocato, tanto più se rappresentante delle Istituzioni, un comportamento ispirato a correttezza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (quest'ultima con riferimento in particolare al dovere in un corso di formazione di attenersi a tale compito), precetti tutti ignorati in concreto dal Consigliere Nicodemi nelle azioni sopra descritte.

Il Presidente Vaglio precisa che non intende contestare il legittimo diritto di critica, anche molto veemente, né la libertà di manifestazione del pensiero e del dissenso, che rientrano tra i diritti costituzionalmente garantiti, tuttavia l'intervento del Consigliere Nicodemi è stato svolto in un contesto assolutamente improprio ed è stato lesivo dell'onore e della dignità di tutti i Consiglieri e del decoro dell'Istituzione forense.

Il Presidente Vaglio, pertanto, propone di trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina il presente verbale con allegato il video dell'incredibile intervento del Consigliere Nicodemi, affinché siano assunte le determinazioni ritenute più opportune.

Il Consigliere Mazzoni aggiunge che subito dopo il proprio intervento il Consigliere Nicodemi, che in precedenza aveva distribuito un volantino a propria firma sul regolamento della continuità professionale, ha criticato la relazione invitando i Colleghi a tener conto esclusivamente del "foglietto" da lui redatto che peraltro riportava banalmente, per averli copiati, solo degli articoli del regolamento in parola.

Ed ancora, dichiarava pubblicamente il falso in quanto i corsi di formazione e aggiornamento per l'anno 2017 del Progetto Condominio, locazione e Successioni non hanno visto alcun contributo del Consigliere Nicodemi, il quale, probabilmente infastidito dal notevole miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro svolto dai Colleghi del citato Progetto dopo la sua sostituzione, ha tentato di attribuirsi meriti che, invece, spettano ai soli Componenti del detto Progetto.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di essere favorevole alla trasmissione del video integrale del convegno del 30 gennaio u.s. in quanto qualunque avvocato facente parte della istituzione deve essere trattato come ogni altro collega. Si riserva di fornire la propria versione sui fatti oggetto della comunicazione, specialmente per quelli non chiaribili attraverso il video. Chiede, inoltre, che non venga eliminata la versione integrale del convegno del 30 gennaio 2017.

Il Consigliere Conte alla luce della comunicazione del Presidente Vaglio ritiene che se qualche Consigliere si sia sentito personalmente offeso o denigrato dalle parole del Consigliere Nicodemi, debba esso presentare un esposto autonomo al Consiglio Distrettuale di Disciplina motivandolo sulle presunte violazioni deontologiche, ma non può essere mai il Consiglio tutto che rimette al Consiglio Distrettuale di Disciplina la posizione in modo così generico per mera valutazione ipotetica di



violazione. Aggiunge poi esso Consigliere Conte che la decisione di escludere apoditticamente il Consigliere Nicodemi da futuri convegni appare già una punizione sanzionatoria del tutto ingiusta ed illegittima, frutto di un processo sommario che non può essere accettato. Avendo ascoltato il Consigliere Mazzoni, il Consigliere Conte ritiene che se il Consigliere Mazzoni si riterrà offeso dal comportamento del Consigliere Nicodemi potrà presentare un autonomo esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consigliere Mazzoni, con riferimento alle osservazioni del Consigliere Conte, precisa di non sentirsi affatto offeso dalle false dichiarazioni del Consigliere Nicodemi ritenendo che quanto riferito in un ambito istituzionale offende il Consiglio e non il singolo Consigliere. Aggiunge, inoltre, che durante un incontro istituzionale non appare corretto fare delle dichiarazioni pubbliche completamente errate perché tale modo di fare scredita l'intera Istituzione.

Il Consigliere Rossi ritiene che l'esclusione del Consigliere Nicodemi dal prossimo convegno sia assolutamente inopportuna posto che non spetta al Consiglio assumere decisione dal chiaro sapore disciplinare e sanzionatorio.

Pur tuttavia, il Consigliere Rossi ribadisce che, come ha già più volte sostenuto in passato, nessun Consigliere possa utilizzare l'Istituzione come sede per esternare affermazioni tipiche da spot elettorale.

Il Consigliere Rossi dichiara, infatti, di essere personalmente contraria all'approccio politico dei convegni ma non le sembra di rilevare violazioni deontologiche, pur richiamandosi al buon gusto, che condivide, espresso dal Presidente nella sua comunicazione. Si associa a quanto riferito al Consigliere Conte.

Il Consigliere Stoppani si associa e chiede che venga distribuita a tutti i Consiglieri una pen-drive con la registrazione dell'intero convegno e, nella denegata ipotesi di invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina, i video parziali siano sostituiti dall'invio di una pen-drive con lo svolgimento di tutto il convegno.

Il Consigliere Minghelli si astiene.

Il Consiglio approva la ripetizione del corso con l'attribuzione di 20 crediti formativi di cui 9 deontologici per ciascun evento, con esclusione dal novero dei relatori del Consigliere Nicodemi, ed autorizza il Presidente Vaglio a concordare con la direzione del Cinema Royal le date di svolgimento dei prossimi convegni. Delibera, altresì, di trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina il presente verbale corredato dal video sia integrale che dai video delle parti specifiche relative agli interventi del Consigliere Nicodemi, nonché di distribuire ai Consiglieri il video integrale del Convegno. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica che la prevista riunione dell'Organismo Congressuale Forense per il 10/11 febbraio 2017 non si potrà svolgere presso la sede del Consiglio Nazionale Forense poiché, in conseguenza dei terremoti dei mesi passati, l'immobile dovrà subire degli interventi di consolidamento ai fini della messa in sicurezza. Il Segretario dell'O.C.F. ha quindi chiesto la disponibilità dell'Aula Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Roma dalle ore 15.30 alle ore 19.30 di venerdì 10 febbraio e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di sabato 11 febbraio 2017.

Il Presidente Vaglio, vista l'urgenza di inviare la convocazione a tutti i componenti dell'O.C.F., si è permesso di confermare immediatamente la disponibilità dell'Ordine di Roma di ospitare la riunione dell'O.C.F., considerandolo un onore, e chiede pertanto al Consiglio di ratificare tale decisione.



Propone, inoltre, come padroni di casa di offrire ai presenti un coffee break per il giorno 10 febbraio ed un frugale e veloce lunch in loco l'11 febbraio, poiché, in considerazione dell'imponenza dell'ordine del giorno, non sarà possibile interrompere la riunione per recarsi a pranzo.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e chiede di sapere e vedere l'autorizzazione della Corte di Cassazione per utilizzare l'Aula Avvocati durante la giornata del sabato.

Il Presidente Vaglio risponde che, trattandosi della riunione nell'aula consiliare di sole 50 persone peraltro rappresentanti dell'Avvocatura per la maggior parte Presidenti e Consiglieri di Ordini, non c'è necessità di alcuna autorizzazione per svolgere una forense.

Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere se la riunione prevedrà la presenza di personale e costi per l'Avvocatura romana.

Il Consigliere Stoppani si associa e rileva non essere neppure indicata la spesa.

Il Consiglio a maggioranza ratifica ed autorizza lo svolgimento della riunione dell'O.C.F. presso l'Aula Avvocati, delibera in conformità delle proposte del Presidente Vaglio e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 13 febbraio 2017 è stata organizzata presso l'Ordine di Roma, nella Sala Commissioni nella sede di Piazza Cavour, la riunione del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni del Coordinatore Antonio Rosa;
- 2) Nomina del nuovo Coordinatore;
- 3) Regolamento sui rimborsi spese per i Presidenti degli Ordini più piccoli;
- 4) Rapporti con CNF e OCF;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Vaglio propone di offrire ai partecipanti un coffee break e la cena, come di consueto viene effettuato da tutti gli Ordini ospitanti.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e rileva di non essere neppure indicata la spesa

Il Consigliere Nicodemi si associa.

Il Consiglio a maggioranza approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Giuramento Praticanti Abilitati**

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Stefano CALIGIURI, Natalia CARPINETA, Rossana CUCCI, Riccardo DE PAOLIS, Gian Marco DI STEFANO, Andrea GATTONI, Raffaele IANNICELLI, Rossana LIGORIO, Elga PAOLINI, Giulia PERGOLESI, Paola PERINU, Francesca PIZZIGALLO, Gianluigi PREITE, Andrea SORA, Eugenio TAGLIAFERRO i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla comunicazione dell'Avv. Mirella Casiello, ultimo Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 1° febbraio 2017, con la quale trasmette il rendiconto economico per l'anno 2016 e una nota di accompagnamento, nella quale esplicita l'attività in corso per procedere alla chiusura dell'Organismo con quanto essa comporta.



Al riguardo il Presidente Vaglio, considerato:

- che, a seguito del deliberato del XXXIII Congresso Nazionale Forense, art. 10 della mozione n. 2, è stato abrogato il previgente statuto congressuale e le norme relative all'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) con conseguente esplicita caducazione di tutte le previgenti disposizioni in conflitto con quanto approvato dall'assemblea congressuale;
- che, ai sensi dell'art. 6 del previgente statuto congressuale, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura è stato l'organo al quale il Congresso conferiva la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, e ciò avveniva con elezione su base distrettuale da parte degli iscritti agli Ordini: art. 6 "*L'Organismo Unitario dell'Avvocatura è l'organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali* .....";
- che l'Organismo Unitario traeva origine nel deliberato dei delegati degli Ordini locali dell'ottobre del 1994 al Congresso straordinario di Venezia, e del successivo del settembre del 1995, a Maratea ove venne pure approvato lo Statuto e venne formalmente istituita l'OUA;
- che l'OUA va pertanto ricondotta alla categoria civilistica della associazione non riconosciuta di cui agli art. 36 seg. cod. civ., espressiva della generale libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost. e ribadita per i sindacati, alle cui funzioni si avvicinava sensibilmente l'OUA;
- che il contratto-atto costitutivo ed il connesso Statuto vincolavano coloro che lo sottoscrissero, ovvero i soggetti delegati degli Ordini locali che votarono la costituzione dell'OUA e la sua regolamentazione strutturale e funzionale attraverso lo Statuto e che in sede congressuale elessero i membri dell'OUA, rappresentanti dei distretti ex art.8, co.3, Statuto di Maratea;
- che, infatti, l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione non riconosciuta sono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati;
- che gli avvocati delegati dagli Ordini locali (ex art.3, co.1, dello di Statuto Maratea) votarono la nascita dell'associazione e la scelta dei membri OUA in rappresentanza di un Ordine locale, postularono la rappresentanza di quest'ultimo quale soggetto associato, ben potendosi ipotizzare un associato-persona giuridica (quale è notoriamente l'ente pubblico-Ordine professionale);
- che, pertanto, tutta la struttura congressuale fondata sul previgente statuto, quale "*assemblea generale dell'Avvocatura* " e quindi, anche l'Organismo Unitario, che ne è diretta emanazione e strumento operativo, è riconducibile alla volontà espressa dai delegati e, quindi, dagli Ordini che rispettivamente rappresentano;
- che la natura privatistica del detto organismo comporta oggi che la deliberata abrogazione tolga ogni possibilità di conseguire l'oggetto sociale dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, pur sopravvivendo per esso tutti i rapporti e le obbligazioni in essere alla data del 7 ottobre 2016, data della delibera congressuale;
- che, in effetti, erano i delegati al Congresso di ciascun distretto, eletti da ciascun Ordine, a procedere all'elezione dei componenti dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, così come era previsto dall'art. 7 dello Statuto previgente;
- che, in assenza di una determinazione di regole transitorie, si può quindi determinare l'esito dei rapporti pendenti facendo riferimento alla disciplina codicistica delle associazioni non riconosciute;
- che sono pertanto gli Ordini stessi ad essere stati rappresentati presso l'organismo ed oggi hanno titolo per concorrere alle determinazioni inerenti la definizione dei rapporti ancora esistenti in capo all'Organismo Unitario dell'Avvocatura;



- che, successivamente al Congresso, si rende necessaria in merito alle incombenze definitive del soggetto associativo l'espressione della volontà delle parti in esso rappresentate;

- che, d'altra parte, con la deliberazione congressuale del 7 ottobre 2016 in attuazione dell'art 39 della legge forense, è stato istituito l'Organismo Congressuale Forense (OCF), quale soggetto che dà attuazione alle deliberazioni congressuali che costituiscono la vera espressione della volontà politica dell'Avvocatura italiana, ed è quindi opportuno il coinvolgimento di quest'ultimo - in rappresentanza degli Ordini forensi italiani - nel percorso di definitiva chiusura dell'OUA;

- che, a seguito del deliberato congressuale del 7 ottobre 2017, la presidenza OUA permane in prorogatio per la gestione dell'attività ordinaria e per la definizione dei rapporti giuridici pendenti;

il Presidente Vaglio, pertanto, propone, anche al fine di prevenire inopportune iniziative a danno dell'Avvocatura italiana, di:

a) dare mandato alle persone dell'Avv. Antonio Rosa (Coordinatore OCF) ed all'Avv. Mirella Casiello (Presidente OUA), di concerto fra loro, per provvedere alla definizione di ogni rapporto esistente in capo l'Organismo abrogato con autorizzazione a provvedere ad ogni attività all'uopo necessaria ad estinguere ogni rapporto pendente anche con eventuale trasformazione e/o fusione dello stesso o sua incorporazione;

- autorizzare ogni attività dei medesimi, in via congiuntiva e in salvaguardia dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, oltre che in loro liberatoria finale e conciliativa da ogni rapporto pendente ai sensi della previgente disciplina statutaria e regolamentare.

Il Consigliere Rossi si astiene.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Presidente e dispone l'invio all'Organismo Congressuale Forense ed a tutti gli Ordini circondariali. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto deliberato nell'adunanza del 24 novembre 2016 in merito alla costituzione in giudizio di parte civile nei confronti dell'Avv. (omissis) avanti al GUP, comunica che i reati ascritti al professionista, oltre all'art. 595 co. 2 c.p., sono anche quelli di cui all'art. 368 c.p.

Il Consiglio conferma la delibera di costituirsi parte civile nel procedimento sopra richiamato estendendola anche ai reati ascritti all'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 368 c.p., nominando difensore dell'Ordine l'Avv. (omissis). Ribadisce che qualsiasi risarcimento in favore dell'Ordine verrà devoluto alla Fondazione Ordine Avvocati di Roma – Onlus c.f. 97794880589 e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica che alle ore 19.30 di ieri mercoledì 1° febbraio 2017 è stato raggiunto al cellulare dalla telefonata di un Sostituto Procuratore di Catanzaro per partecipare ad una perquisizione che si sarebbe svolta il giorno successivo alle prime ore della mattinata.

Vista la difficoltà a reperire Consiglieri disponibili per l'esercizio delle garanzie di cui all'articolo 103 c.p.p. per l'assistenza agli Avvocati che subiscono una perquisizione e, nel caso specifico, il brevissimo lasso di tempo a disposizione, rileva come nessun Consigliere ha potuto partecipare alla perquisizione avviata alle 8.00 presso lo studio dell'Avv. (omissis).

Tuttavia, considerato che è indispensabile avere il tempo sufficiente per organizzare la partecipazione del Presidente o di un Consigliere da questi delegato alle operazioni della Procura presso lo studio o l'abitazione di Avvocati, ritiene che sarebbe opportuno stimolare gli Ordini



territoriali nazionali ad interloquire con le relative Procure per sottoscrivere impegni del medesimo genere di quello romano e con le medesime modalità.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Minghelli a predisporre una missiva da trasmettere a tutti gli Ordini forensi, unitamente all'accordo sottoscritto dall'Ordine capitolino con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

### **Schema di modifiche al D.M. 170/2014: discussione ed eventuali deliberazioni**

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 26 febbraio 2017 è pervenuta dal C.N.F. lo schema di DM recante le modifiche al Regolamento sulle elezioni degli Ordini circondariali emanato con il D.M. 170/2014, poi parzialmente annullato dal giudice amministrativo, con invito a far pervenire entro il 18 febbraio 2017 le proprie osservazioni tramite un apposito modulo online.

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di esprimere ferma contrarietà allo schema di modifica del regolamento elettorale degli Ordini circondariali, così come predisposto dal Ministero poiché è evidente lo scopo di non voler far funzionare gli Ordini territoriali e renderne impossibile la loro ordinata gestione. Ritiene, inoltre, che, a fronte della normativa errata e contraria al dettato costituzionale contenuta nell'art. 28 L. 247/12, si possa procedere esclusivamente tramite la sua abrogazione e sostituzione con altra normativa primaria poiché, altrimenti, qualsiasi soluzione adottata - come quella riportata nella bozza ministeriale - sarà oggetto di inevitabile impugnazione amministrativa.

Peraltro, il Presidente Vaglio rileva come nella bozza presentata non sia stato modificato il comma 7 dell'art. 14 del D.M. 170/2014, che prevede la riserva di posti tra gli eletti al genere meno rappresentato, con disposizione evidentemente incostituzionale (comma 7 dell'art. 14: *“Quando nell'ambito della graduatoria così formata si non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato”*).

Tale disposizione, peraltro, trova fondamento nella norma primaria (art. 28, comma 2), che testualmente prevede che *“Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”*. E' evidente che quindi l'incostituzionalità nasce a monte nel testo legislativo e potrà essere superata solo modificando con un nuovo provvedimento legislativo l'art. 28 nel suo complesso, poiché determinerebbe un'alterazione ex post del risultato elettorale.

Al riguardo, il Presidente Vaglio rammenta che la Corte Costituzionale è intervenuta per affermare che nell'organo eletto si deve garantire agli eligendi la parità dei punti di partenza ma non l'introduzione di quote riservate che avrebbe portato all'assegnazione di un risultato predeterminato, ossia l'elezione di un numero determinato di candidati di genere diverso. Per questa ragione l'articolo 28, comma 2, presenta problemi di illegittimità costituzionale, laddove prevede che un terzo degli eletti deve essere di genere diverso, attribuendo così un vantaggio speciale e diverso dalle necessarie misure e norme antidiscriminatorie, dirette però soltanto a garantire in modo uguale a entrambi i sessi pari condizioni, cioè l'uguaglianza dei punti di partenza. Secondo la Corte *«ne discende che una*



*legge, neutralmente formulata, con l'obiettivo di consentire l'uguale accesso alle condizioni indispensabili perché l'elezione sia "possibile" a uomini e donne – e quindi perché le une, allo stesso modo degli altri, possano godere effettivamente del diritto politico all'elettorato passivo – non va confusa con le misure di favore, cioè con le "azioni positive" (come ad esempio le quote di riserva) che si sostanziano, viceversa, in un trattamento diseguale e postulano la previsione di un particolare e differenziato vantaggio attribuito ad un gruppo soltanto (da cui un altro rimane escluso)».*

Proseguendo nell'esame dello schema ministeriale di modifica del regolamento, il Presidente Vaglio rileva come, prevedendo che il numero massimo di voti da esprimere per ciascun elettore di due terzi dei consiglieri da eleggere sia limitato ai soli Ordini con meno di 200 iscritti, il Ministero dimostra di non conoscere nemmeno lontanamente la consistenza numerica dei 139 Ordini italiani; infatti, solo due di essi non superano i 200 iscritti: Aosta con 176 iscritti e Lanusei con 143 iscritti.

Ancora. Determinando per gli altri 137 Ordini il numero massimo di preferenze da esprimere nei tre quinti, il Ministero attua una violazione del comma 3 dell'art. 28, il quale lascia al singolo elettore la libertà di determinare il numero massimo di preferenze da assegnare, purché la sua scheda non superi i due terzi dei consiglieri da eleggere. Ed infatti, tale precetto così recita: "*Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto*". Dalla semplice lettura della norma, anche uno studente iscritto al primo anno della facoltà di Giurisprudenza sarebbe in grado di comprendere che nessun potere è concesso al Ministero, nella sua attività regolamentare, di limitare la volontà dell'elettore oltre quanto da essa previsto.

Infine, il Presidente Vaglio evidenzia come appaia assolutamente bizzarra la soluzione adottata al punto d) dello schema di modifiche in relazione all'espressione delle preferenze tra i due generi, e per la precisione la lettura dei commi 5, 6 e 6 bis.

Entrando nel merito:

- il comma 5 prevede che nella sola ipotesi in cui le preferenze siano attribuite ad entrambi i generi nella proporzione di due terzi (in difetto) e un terzo (in eccesso) si possano esprimere il massimo delle preferenze stabilite, cioè i tre quinti;

- il comma 6 prescrive che se il voto è destinato ad un solo genere non si possono superare i due terzi dei tre quinti;

- tuttavia il comma 6 bis stabilisce che nelle ipotesi diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 (cioè diverse dai casi in cui vengano espresse le preferenze dei tre quinti dei consiglieri da eleggere distribuite per due terzi ad un genere e per un terzo all'altro genere oppure vengano espresse per un solo genere, cioè quando le preferenze siano attribuite ad entrambi i generi ma non si arrivi al numero massimo dei tre quinti) "*l'elettore esprime le preferenze nel rispetto della proporzione di cui all'art. 7, comma 1*", ovvero due terzi e un terzo.

Con ciò si determinerà la disparità di trattamento tra chi esprimerà le preferenze di tutti i due terzi dei tre quinti per un genere (ad esempio su 25 consiglieri da eleggere si potranno esprimere dieci preferenze per il genere maschile e la votazione sarà valida) e chi invece voglia inserire l'altro genere ma senza tante preferenze da raggiungere la proporzione di due terzi e un terzo (perciò, ad esempio, sarebbero nulle alcune preferenze di una scheda che contenesse i voti per 5 uomini e 1 donna, mentre sarebbe valida quella che indicasse solo 5 uomini).

Il Presidente Vaglio, ferma l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle nuove votazioni in particolar modo agli Ordini per i quali sono state annullate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite le elezioni e nel ribadire la disponibilità dell'Ordine forense romano a collaborare con chiunque per una migliore stesura delle disposizioni elettorali che riguarderanno l'Avvocatura italiana, propone al



Consiglio di riservarsi, fin da ora, l'avvio di ogni azione o iniziativa finalizzata ad una corretta applicazione delle norme, anche costituzionali, nei confronti dello schema di regolamento trasmesso dal C.N.F., nell'ipotesi in cui non dovessero essere apportate le modifiche necessarie per adeguarlo ai principi di legge e costituzionali.

Tenuto conto, inoltre, che il disegno di legge n. 2473 è in fase di votazione alla Commissione Giustizia del Senato -sembrerebbe in sede deliberante- e che tale DDL è sicuramente più idoneo a rispettare il contenuto delle pronunce del giudice amministrativo ed il dettato costituzionale, propone di sollecitare la conclusione dell'iter parlamentare dello stesso.

Propone, infine, di inoltrare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Ministro della Giustizia ed ai Sottosegretari, nonché al Capo di Gabinetto affinché questi ultimi intervengano in sede procedimentale, così evitando l'altrimenti già deliberata impugnativa giurisdizionale.

Il Consigliere Rossi si astiene.

Il Consiglio approva in conformità della proposta del Presidente. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Silvia Allegra, Gianluca Arrighi, Vincenzo Bassi, Alessandro Bonanno, Giuseppe Buono, Valeria Di Duca, Carla Di Iello, Daniela Dragone, Paolo Giardi, Gloria Martini, Cristina Mercurio, Elisabetta Micheli, Marco Mocavini, Veronica Pizzicato, Francesca Segarelli, Lorenzo Sodero,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Assunta Trinti, Vice Segretario Comunale dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso del Comune di Fiuggi, pervenuta in data 24 gennaio 2017, con la quale chiede di divulgare l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali da parte dell'Amministrazione Comunale. Comunica che il termine per la presentazione delle domande finalizzate alla partecipazione sarà il 24 marzo 2017.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito dell'avviso pubblico del Comune di Fiuggi, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Elio Ferri, Presidente della Camera di Commercio Italo-Albanese ACIA, pervenuta in data 26 gennaio 2017, con la quale comunica che l'ente seleziona professionisti da inserire come referenti autorizzati per l'individuazione e assistenza alle aziende italiane che intendono sviluppare la propria attività di mercato, commerciale o industriale in Albania come da regolamento associativo che acclude alla nota.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito dell'avviso pubblico, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.





- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che dall'11 al 13 aprile 2017 si svolgerà il Salone della Giustizia e chiede al Consiglio di autorizzarlo, unitamente al Presidente Vaglio ed al Consigliere Mazzoni, di verificare la possibilità e l'opportunità per l'Ordine di Roma di parteciparvi con un proprio spazio.

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Mazzoni, con l'impegno di riferire alla prossima adunanza consiliare del 9 febbraio 2017.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che nell'adunanza del 19 gennaio 2017 è stato indicato per mero errore materiale il nominativo del Dott. (omissis) anziché del Dott. (omissis) in relazione ad una richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma, D.Lgs. 96/01.

Il Consiglio prende atto e conferma quanto già deliberato nell'adunanza del 19 gennaio 2017 con la sola correzione del nominativo da Dott. (omissis) a Dott. (omissis).

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 30 gennaio 2017 la dipendente Signora (omissis) ha chiesto la concessione di un prestito personale dell'importo di euro (omissis) da estinguersi in n. (omissis) mensili, che verranno trattenute direttamente dalla retribuzione.

La Signora (omissis) autorizza a recuperare l'eventuale residuo debito in unica soluzione mediante corrispondente trattenuta sull'indennità di fine rapporto di lavoro, in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che tale richiesta è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti.

Il Consiglio approva la concessione del suddetto prestito e manda all'Ufficio Amministrazione per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 31 gennaio 2017 si è riunita la Commissione nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti nei termini per l'intervento di ripulitura e tinteggiatura dei locali di Via Attilio Regolo 12/D, come da delibera nell'adunanza del 19 gennaio 2017.

Le società che hanno partecipato sono le seguenti:

- 1) Impresa (omissis) euro (omissis);
- 2) Impresa (omissis) euro (omissis);

La Commissione, esaminate le offerte pervenute, propone l'assegnazione dei lavori alla Società (omissis) essendo l'offerta economica più vantaggiosa.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 31 gennaio 2017 si è riunita la Commissione nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti nei termini per l'acquisto di sistemi software e hardware come da delibera nell'adunanza del 19 gennaio 2017.

La Commissione ha comunicato che non sono pervenute offerte.

Il Consiglio delibera di ripetere la gara precisando che le imprese potranno partecipare anche ad uno solo dei bandi di gara inseriti sul sito.



### **Assistenza-Cassa di Previdenza**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la re-lazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, approvato con Nota Ministeriale decorrente dal 1° gennaio 2016;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dal citato Regolamento,

delibera di proporre

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai n. 4 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo.

(omissis)

### **Approvazione del verbale n. 3 dell'adunanza del 26 gennaio 2017**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 3 dell'adunanza del 26 gennaio 2017.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Iscritti:

(omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, presentata in data 17 gennaio 2017, dal Dott. (omissis).

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Roma che attesta la pendenza del procedimento penale n. (omissis) commessi in Roma in data (omissis).

Il Consiglio delibera l'iscrizione all'Albo Ordinario e dispone l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

### **Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), di integrazione del certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data (omissis).

Il Consiglio



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del (omissis), integra la precedente attestazione di compiuta pratica parziale del (omissis) e certifica che la medesima ha proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 54)**

(omissis)

**Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 2)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 6)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 29)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 9)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**



**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 1)**

(omissis)

**Integrazione pratica parziale (n. 1)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 40) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno “NUOVE OPPORTUNITA’ PER I PROFESSIONISTI: MINI BOND PER LE PMI” presentata dalla UNIVERSITA’ E-CAMPUS, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone il rigetto della domanda di accreditamento, considerato che il tema svolto non risponde ai requisiti di cui alla lett. A dell’art.12 del Regolamento.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno “FOCUS DI DIRITTO BANCARIO” presentata da LABORATORIO FORENSE, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio “il non luogo a provvedere visto l’art.13, co. 5 del Regolamento e atteso che l’evento si è tenuto il 23 gennaio 2017”.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, comunica che la delibera di accreditamento del convegno “REGOLAMENTO COA 2017, FORMAZIONE CONTINUA, COMPENSI AGLI AVVOCATI E PATTO QUOTA LITE” presentata da COLLEGGANZA FORENSE, deliberata nell’adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all’assegnazione dei crediti formativo, la stessa ha attribuito un credito formativo ordinario ed un credito deontologico.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DI GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta



all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il corso ha carattere di formazione universitaria.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, comunica che la delibera di accreditamento del convegno "FORMAZIONE, COMPENSI E PATTO QUOTA LITE" presentata da COLLEGANZA FORENSE, deliberata nell'adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all'assegnazione dei crediti formativi, la stessa ha attribuito un credito deontologico.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, comunica che la delibera di accreditamento del convegno "LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE: ORIENTAMENTI RILEVANTI E PRONUNCIE DELLE SEZIONI UNITE 2016" presentata da ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO, deliberata nell'adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all'assegnazione dei crediti formativi, la stessa ha attribuito un credito deontologico e due crediti ordinari.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "IL CREDITO AL CONSUMO COME LEVA DI SVILUPPO PER IL PAESE" presentata da ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DEL CREDITO - ANSPC, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda per mancanza del requisito art.12 lett. A).

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "LA FORMAZIONE DEL REVISORE CONTABILE CONDOMINIALE" presentata da ASSOCIAZIONE REVISORI CONTABILI CONDOMINIALI - ARCO, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio di non attribuire alcun credito formativo rilevando che l'unico relatore (Schena) dell'evento è un professionista nel settore non giuridico.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS.50/2016 E LE LINEE GUIDA ANAC" presentata da LEGISLAZIONE TECNICA, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, riesaminata



l'istanza presentata, propone al Consiglio di non attribuire alcun credito formativo rilevando che l'unico relatore dell'evento è l'Ing. Massimiliano Ambrosini.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "MARCO PANNELLA: LE BATTAGLIE PER LA GIUSTIZIA (CON LA G DI GARANZIE)" presentata da CAMERA PENALE DI ROMA, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda per mancanza del requisito art.12 lett. A).

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "VULNERABILITA' DEGLI UFFICI E ECO-SISMA BONUS: NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2017" presentata da DEI CONSULTING, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda per mancanza del requisito art.12 lett. A).

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno "SIMOG E AVCPASS: PRATICA DELLE PROCEDURE DI GARA" presentata da LEGISLAZIONE TECNICA, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda stante il fatto che il tema trattato non è rispondente ai requisiti di cui all'art.12 lett. A).

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del "CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DRAFTING LEGISLATIVO" presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in considerazione del fatto che la materia trattata esula da quanto indicato dall'art.12 lett.A).

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del "MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DI FAMIGLIA" presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto ha ad oggetto argomenti 'basici' di formazione universitaria.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.



- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER DI II LIVELLO IN REGOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E DEI MERCATI FINANZIARI” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accREDITAMENTO delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario e, infatti, sono stati richiesti crediti formativi universitari”.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELL’ENERGIA” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accREDITAMENTO delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il corso ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN BUSINESS AND COMPANY LAW: EUROPEAN AND INTERNAZIONALE PERSPECTIVES” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accREDITAMENTO delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN DIRITTO PENALE DI IMPRESA” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accREDITAMENTO delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN FOOD LAW” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accREDITAMENTO delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.



Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN DIRITTO DI IMPRESA” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN LEGAL ADVISOR & HUMAN RESOURCES MANAGEMENT” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “MASTER II LIVELLO IN DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELL’INNOVAZIONE” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il master ha carattere universitario essendo richiesto solo il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Galletti comunica che la delibera di accreditamento del convegno “REGOLAMENTO COA 2017, FORMAZIONE CONTINUA, COMPENSI AGLI AVVOCATI E PATTO QUOTA LITE” presentata da COLLEGANZA FORENSE, deliberata nell’adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all’assegnazione dei crediti formativo, la stessa ha attribuito un credito formativo ordinario ed un credito deontologico.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DI GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE” presentata da SCHOOL OF LAW UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio il rigetto della domanda in quanto il corso ha carattere di formazione universitaria”.





Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Galletti comunica che la delibera di accreditamento del convegno “FORMAZIONE, COMPENSI E PATTO QUOTA LITE” presentata da COLLEGANZA FORENSE, deliberata nell’adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all’assegnazione dei crediti formativo, la stessa ha attribuito un credito deontologico.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consigliere Galletti comunica che la delibera di accreditamento del convegno “LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE: ORIENTAMENTI RILEVANTI E PRONUNCIE DELLE SEZIONI UNITE 2016” presentata da ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO, deliberata nell’adunanza consiliare del 26 gennaio 2017, deve essere modificata poiché, a seguito di riesame da parte della Commissione preposta all’assegnazione dei crediti formativo, la stessa ha attribuito un credito deontologico e due crediti ordinari.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 30 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIFOR insieme ad AFEC – Avvocati per L’Europa – MF – Associazione Forense dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia dell’Avvocato, del Magistrato e del Giornalista ed i profili disciplinari connessi”, si svolgerà il 10 febbraio 2017, della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo deontologico per l’evento suindicato.

- In data 26 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI, dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto di Famiglia in Chiave Multidisciplinare e profili deontologici dell’Avvocato con relazione a cura dell’Avv. Arditi di Castelvetere già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma”, si svolgerà il 14 febbraio 2017, della durata di cinque ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato.

- In data 27 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Verità e Scienza nel Diritto e nel Processo Penale”, si svolgerà il 16 febbraio 2017, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)



di concedere quattro crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. dell'evento a partecipazione gratuita "RITORNO AL FUTURO – Tavola Rotonda tra Familiaristi sulle Recenti e Future" si svolgerà il 24 marzo 2017, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 27 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AREA - ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Lezioni Frontali – La mattina Dibattito – Tavola Rotonda – Il Pomeriggio", si svolgerà il 16 febbraio 2017, della durata di sette ore e trenta.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 27 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AR NET SRL, dell'evento a partecipazione gratuita "Mediazione – Primo Bilancio e prospettive future". Area Disciplinare: Metodi alternativi di risoluzione delle controversie", si svolgerà il 17 febbraio 2017 della durata di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 31 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avv. Alessandra GABBANI, dell'evento a partecipazione gratuita "Strumenti per coppie conflittuali a tutela del minore" si svolgerà il 10 febbraio 2017 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per l'evento suindicato.

- In data 24 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORATELLA – CENTRO STUDI dell'evento a partecipazione gratuita "231: Novità A Geometrie Variabili" si svolgerà il 10 febbraio 2017 della durata di nove ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



- In data 30 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Questioni di Diritto Civile all'Esame delle Sezioni Unite" si svolgerà il 16 febbraio 2017 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per l'evento suindicato.

- In data 24 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli" dell'evento a partecipazione gratuita "Il Minore nel Conflitto Genitoriale" si svolgerà il 9 marzo 2017 della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.

- In data 31 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS AC BONUM dell'evento a partecipazione gratuita "Correlazione tra Agenti Cancerogeni e Neoplasie negli Ambienti di Lavoro nesso di Causalità Materiale Giuridico Modelli Organizzativi per prevenire il Reato di Omicidio Colposo EX D.LGS. 231/2001 della durata di sei ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari.

- In data 27 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. – STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA – CORTE DI APPELLO DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Intercettazioni : Cosa c'è di Nuovo? Voci a Confronto sulle Buone Prassi e le Criticità nelle Fasi dell'Indagine e del Giudizio" si svolgerà il 9 febbraio 2017 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, per l'evento suindicato.

- In data 31 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UFTDU – Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani" dell'evento a partecipazione gratuita "La violenza contro la donna nel Web: prevenzione e contrasto – Profili di diritto interno e comparato" si svolgerà il 26 maggio 2017 della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato.



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



- In data 23 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE Tecnica SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Applicabilità del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" che si svolgerà dal 12 aprile 2017;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari, come propone la Commissione.

- In data 30 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE TECNICA SRL, dell'evento a partecipazione a pagamento "Aggiornamento Obbligatorio per Amministratori di Condominio professionisti ai sensi del DM 140/2014", che si svolgerà 4-5 maggio 2017 della durata di sedici ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari, come proposto dalla Commissione per l'intero corso.

- In data 23 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEARLAB CONFERENCE 2017 dell'evento a partecipazione a pagamento "Public Procurement & Competition Policy" che si svolgerà il 3-4 luglio 2017, della durata di dieci ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera  
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari, per l'eventi sopra indicati.

- In data 24 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI S.P.A. dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di partecipazione in appalti pubblici (20<sup>a</sup> edizione) – Modulo generale" che si svolgerà il 24, 31 marzo, 7 aprile, 5, 12, 19 e 26 maggio 2017, della durata di sei ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari, così come proposto dalla Commissione.

- In data 23 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SPRINT SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Legislazione Antiriciclaggio: Adempimenti dei soggetti destinatari degli obblighi", che si svolgerà 23 marzo 2017, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari.



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



- In data 30 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di School of Law - Università Luiss Guido Carli dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di Formazione in "Diritto del Trasporto Aereo" che si svolgerà dal 17 marzo 2017 (come da locandina allegata).

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari, per la partecipazione all'intero corso, così come proposto dalla Commissione.

- In data 31 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNI.RIZ.S.R.L. dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma" che si svolgerà in tre sessioni di quattro ore ciascuna dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dal 7, 14, 21 marzo 2017 il primo corso.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per la partecipazione all'intero corso, così come proposto dalla Commissione.

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

la predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 28 luglio 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda presentata dall'Avv. (omissis).

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il Patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che nell'elenco è presente il nominativo dell'Abg. (omissis), il quale risulta iscritto nell'elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in qualità di avvocato stabilito.

Ciò premesso, in considerazione dell'attuale normativa, lo stesso risulta non godere dello ius postulandi così come previsto per gli avvocati iscritti nell'Albo Ordinario avendo lo stesso, tra l'altro, l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'Albo Ordinario.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il Consigliere Mazzoni propone di sospendere l'esame della suddetta domanda in attesa di un emanando Regolamento circa le modalità dello svolgimento dell'attività degli avvocati iscritti



nell'elenco speciale ex art. D.Lgs. 96/2001.

Il Consiglio delibera di rigettare la suddetta istanza.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 10 novembre 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 16 aprile 2015 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 134) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 93) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Scialla comunica che il Presidente della Sezione Dibattimentale del Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Maria Teresa Spagnoletti, andrà in pensione il prossimo febbraio ed



avrebbe piacere di incontrare il 27 febbraio alle 13.00, presso il Tribunale per i Minorenni, per un saluto, anche una rappresentanza dell'Avvocatura.

Il Consigliere Scialla anticipa la sua presenza ricordando il grande e proficuo impegno profuso dalla Dott.ssa Spagnoletti in questi anni nonché la grande disponibilità fornita per l'organizzazione dei Corsi abilitanti alle difese di ufficio presso il Tribunale dei Minorenni.

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla.

- Il Consigliere Galletti comunica di avere recentemente verificato che nel testo della pubblicità relativa alle vendite effettuate in ambito fallimentare viene talvolta omesso il nome del curatore, altre volte manca quello del Giudice Delegato ovvero il nominativo di entrambi, venendo meno così quella necessaria trasparenza che dovrebbe consentire di individuare il destinatario della eventuale offerta o domanda di partecipazione all'asta e lo stesso Ufficio competente.

Ciò a differenza di quanto accade nell'ambito delle procedure esecutive, laddove, nella scheda che compare sul sito aste giudiziarie, sono correttamente indicati, rispettivamente, il numero della procedura, il Tribunale, il Giudice ed il delegato alla vendita, ovvero il custode, con ciò dando massima e doverosa pubblicità e trasparenza al procedimento.

Il Consigliere Galletti rappresenta la singolarità e l'anomalia di tale situazione, sol che si consideri che la legge fallimentare, al contrario, prevede che in tutti gli atti debba essere specificata l'esatta denominazione della procedura concorsuale, l'indicazione dell'Ufficio (Giudice Delegato e Curatore) per la ammissibilità della domanda (art. 93 l.f.).

Il Consigliere Galletti chiede pertanto che il Consiglio voglia condividere il contenuto di quanto sopra ed invitare il Presidente della Corte di Appello, quello del Tribunale e quello della Sezione Fallimentare a vigilare affinché in tutti i procedimenti sia assicurata la massima e doverosa trasparenza e pubblicità in senso conforme all'interesse pubblico generale al buon andamento anche degli uffici giudiziari".

Il Consiglio dispone di inviare la presente delibera al Presidente della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma per vigilare affinché in tutti i procedimenti sia assicurata la massima e doverosa trasparenza e pubblicità in senso conforme all'interesse pubblico generale al buon andamento anche degli Uffici Giudiziari, indicando nelle procedure inserite e pubblicizzate sul sito aste giudiziarie il nominativo del Giudice Delegato e del Curatore.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la Dott.ssa Emilia Conforti, Giudice del Tribunale di Roma, ha chiesto la concessione del logo per l'iniziativa formativa gratuita aperta anche ai colleghi che si terrà presso l'Aula Europa della Corte di Appello il prossimo 16 febbraio come da locandina che distribuisce.

Il Consiglio autorizza l'utilizzo del logo, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di diritto e procedura penale, comunica di aver inserito tra i componenti l'avvocato Francesco Schippa che ha manifestato il desiderio di collaborare.

Il Consiglio prende atto.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**



- L'Avv. (omissis), con missiva pervenuta in data 14 dicembre 2013, ha formulato “*richiesta di parere deontologico in ordine alla possibile producibilità in giudizio, ovvero, ancor prima nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita*” di una comunicazione email intercorsa con il Collega, Avv. (omissis), in data 26.2.2016 (il contenuto della quale sarebbe stato confermato da altra comunicazione email scambiata tra i medesimi Colleghi).

Nel domandare a questo Consiglio dell'Ordine tale parere – peraltro, chiedendo di indicare “*in particolare se sia producibile in giudizio, senza che ciò integri violazione del Codice Deontologico forense*” la suddetta corrispondenza (non rinvenuta allegata alla richiesta di parere, nonostante l'affermazione in tal senso da parte dell'Avv. (omissis) - l'istante ha esposto la fattispecie concreta nell'ambito della quale è maturato lo scambio di email tra Colleghi.

Con riguardo a quanto rappresentato è, tuttavia, sufficiente limitarsi a rilevare che la comunicazione email in data 26.2.2016 costituirebbe, ad avviso dell'Avv. Stefano Gagliardi, “*perfezionamento, nonché prova di un accordo conclusosi tra i rispettivi clienti stragiudizialmente*”, il cui inadempimento determinerebbe l'insorgenza di un obbligo suscettibile di adempimento coattivo ovvero almeno il diritto del proprio assistito al risarcimento dei danni nell'ipotesi in cui non risultasse possibile ottenere l'adempimento coattivo degli obblighi insorti, di talchè, anche se l'istante non lo afferma espressamente ma chiede a questo Consiglio di esprimersi sul punto, tale comunicazione sarebbe producibile in giudizio; di contro, secondo l'opinione dell'Avv. (omissis) – al quale il Collega aveva anticipato l'invito diretto alle clienti del primo a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la suddetta comunicazione non sarebbe “*idonea ad integrare la conclusione di un accordo transattivo, né a determinare la nascita di alcun obbligo suscettibile di adempimento coattivo*” e, pertanto, la condotta dell'Avv. (omissis), volta a produrre in giudizio (o in un procedimento che costituisce condizione per la procedibilità del giudizio stesso) la corrispondenza scambiata tra colleghi, sarebbe censurabile sotto “*il profilo disciplinare alla luce dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense*”. E' a fronte di ciò che l'Avv. (omissis), pur ritenendo che la missiva non possa qualificarsi “*riservata*” e neppure “*contenga proposte transattive*”, si è determinato a “*blocca[re]*” – non è dato comprendere con quali modalità – “*la procedura di negoziazione, ritenendo deontologicamente corretto domandare apposito parere al Consiglio dell'Ordine*”.

#### Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori Avv.ti Alessandro Di Giovanni e Federica Farkas;

#### Osserva

La questione involge, come emerge anche dalla stessa richiesta di parere, le regole deontologiche poste dall'art. 48 del Codice Deontologico Forense, il quale, rubricato “*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*”, al primo comma, dispone: “*L'Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*”. Premesso che tale norma disciplina soltanto e unicamente la producibilità in giudizio della corrispondenza, deve rivelarsi che, al di là delle modifiche apportate rispetto alla formulazione di cui all'art. 28 del previgente Codice Deontologico Forense, mantiene immutata la *ratio* ad essa sottesa, ossia l'esigenza di “*salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorchè le comunicazioni ovvero le missive contengano*”.





ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



*ammissioni o consapevolzze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione” (in tal senso C.N.F., sentenza 11 dicembre 2014, n. 177) ed anche al di là dell’esigenza di specifica difesa del proprio cliente, atteso che “nemmeno il fine, peraltro commendevole, di dare il massimo della tutela all’interesse del proprio cliente, fosse anche quello della libertà personale, può giustificare la lesione del principio deontologico legato al dovere di riservatezza in ordine alle comunicazioni tra colleghi, vero cardine sul quale poggia la deontologia forense” (così esplicitamente C.N.F., sentenza 6 novembre 1995, n. 110). In sostanza, la norma “esprime un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interpersonali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato” (così CNF, sentenza 20 luglio 2012, n. 98).*

Il medesimo art. 48, prevede, tuttavia, due eccezioni alla regola generale sopra enunciata. Al secondo comma, infatti, stabilisce che: *“L’Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste”.*

Siffatta previsione risponde alla finalità di tutelare le posizioni dei clienti e dei rispettivi difensori nel corso delle trattative, giudiziali o stragiudiziali che siano, fino al momento del raggiungimento dell’accordo, il cui perfezionamento affievolisce le relative ragioni di riservatezza e giustifica le deroghe sopra richiamate.

Ciò premesso in linea generale, è doveroso rilevare che nella questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio, l’eventuale producibilità della comunicazione email in data 26.2.2016 (e di quella che ad essa ha fatto seguito) è questione strettamente e necessariamente correlata all’accertamento circa l’avvenuto o meno perfezionamento dell’accordo transattivo (ad un accertamento che, pertanto, involge una valutazione di carattere sostanziale, prettamente civilistica). Per quanto, allora, in questa sede rileva, una tale valutazione è del tutto estranea alla sfera di competenza di questo Consiglio cui non è riservato alcun potere e/o compito di autorizzazioni preventive di sorta e/o indicazioni su questioni di carattere sostanziale né di esame e/o interpretazione della corrispondenza scambiata tra Colleghi (il che spiega anche perché la mancata allegazione della corrispondenza da parte dell’istante sia irrilevante ai fini della stesura del presente parere), per essere rimessa, in prima istanza, all’Avvocato stesso (su cui grava il relativo onere di vagliare se la corrispondenza scambiata costituisca prova e perfezionamento di un accordo ovvero se assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste) e, se del caso, all’organo giurisdizionale che ne venga eventualmente investito.

Ritiene

che, pur non potendo fornire, per le ragioni sopra esposte, l’indicazione richiesta in ordine alla producibilità della corrispondenza, l’istante possa comunque trovare adeguata e soddisfattiva risposta in relazione alla giurisprudenza rappresentata. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicare di aver partecipato alla loro prima riunione del Consiglio Giudiziario. Precisano che l’incontro si è svolto in due fase: una nell’Aula Magna della Corte di Appello Civile; l’altra nell’Aula delle Riunioni dello stesso palazzo.

Durante la prima fase il Presidente Panzani ha inviato i Consiglieri Giudiziari neo eletti sul palco



ORDINE  
AVVOCATI  
DI ROMA



accanto al medesimo e al Procuratore Generale Giovanni Salvi e alla Segretaria del Consiglio Giudiziario, Dott.ssa Maria Condemmi. I Consiglieri Cassiani e Scialla riferiscono che, sempre su invito del Presidente Panzani, hanno preso la parola per rivolgere un saluto e un ringraziamento ai Consiglieri dimissionari Di Tosto e Galletti e a tutti i presenti, ma soprattutto per tracciare le linee programmatiche del lavoro che intendono svolgere e per auspicare una riforma dell'istituto che consenta una sempre più incisiva partecipazione degli avvocati a tutte le attività del Consiglio Giudiziario.

I Consiglieri Cassiani e Scialla informano che nella seconda parte, nella quale sono stati affrontati i punti all'ordine del giorno, sono intervenuti rispettivamente per esporre la loro opinione e il loro intervento è stato particolarmente incisivo ed articolato allorché sono stati sfiorati i temi della riforma del Consiglio Giudiziario, dello stato del Tribunale di Sorveglianza; della Sezione Fallimentare. A proposito di tale ultimo argomento, i Consiglieri Cassiani e Scialla hanno tenuto a sottolineare che il Consiglio dell'Ordine ha disposto una indagine e depositato una relazione della quale si dovrà tenere conto unitamente alle risultanze della ispezione ancora in corso di svolgimento.

I Consiglieri Cassiani e Scialla precisano, infine, che i lavori, iniziati alle ore 16.00, si sono conclusi alle ore 20.00 e sono poi proseguiti in forma ristretta.

#### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.11) pareri su note di onorari:  
(omissis)